

- 3) Se la nozione di «cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore», di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59, comprenda la cessazione contrattuale concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore che, pur derivando da un'iniziativa del lavoratore, è dovuta ad una precedente modifica di condizioni di lavoro per iniziativa del datore a causa di una crisi aziendale e rispetto alla quale, infine, è riconosciuta un'indennità di importo equivalente al licenziamento illegittimo.

⁽¹⁾ Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi GU L 225, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 18 settembre 2014 —
Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Veloserviss»**

(Causa C-427/14)

(2014/C 421/30)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuta: SIA «Veloserviss»

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che il principio del legittimo affidamento limita la possibilità di effettuare nuovamente un controllo a posteriori e il riesame dei risultati di un primo controllo a posteriori.

Se il diritto nazionale di uno Stato membro possa stabilire il procedimento di realizzazione dei controlli a posteriori previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e i limiti del riesame dei risultati dei controlli.

Se l'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che una legge nazionale può prevedere limiti al riesame dei risultati di un primo controllo a posteriori, qualora emerga che la normativa doganale è stata applicata sulla base di informazioni inesatte e incomplete, circostanza che non era nota al momento di adottare la decisione sul primo controllo a posteriori.

⁽¹⁾ GU L 302, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il
18 settembre 2014 — AS Air Baltic Corporation/Lietuvos Respublikos specialiujų tyrimų tarnyba**

(Causa C-429/14)

(2014/C 421/31)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: AS Air Baltic Corporation

Resistente: Lietuvos Respublikos specialiujų tyrimų tarnyba

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 19, 22 e 29 della convenzione di Montreal vadano intesi ed interpretati nel senso che un vettore aereo è responsabile nei confronti di terzi, tra cui il datore di lavoro dei passeggeri, persona giuridica con cui è stato concluso un contratto di trasporto internazionale di passeggeri, del danno derivante dal ritardo di un volo, a causa del quale il ricorrente (datore di lavoro) ha sostenuto spese supplementari connesse al ritardo (ad esempio: pagamento delle spese di viaggio).
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 29 della convenzione di Montreal vada inteso ed interpretato nel senso che tali terzi sono legittimati ad agire in giudizio nei confronti del vettore aereo invocando basi giuridiche diverse, ad esempio, invocando il diritto nazionale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 19 settembre 2014 —
Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis****(Causa C-430/14)**

(2014/C 421/32)

*Lingua processuale: il lettone***Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa

Parti*Ricorrente in cassazione:* Valsts ieņēmumu dienests*Altra parte nel procedimento in cassazione:* Artūrs Stretinskis**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93⁽¹⁾ della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽²⁾ del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che non si riferisce solo a situazioni in cui le parti della transazione siano unicamente persone fisiche, bensì anche a situazioni in cui esiste una relazione familiare o di parentela tra un dirigente di una delle parti (persona giuridica) e l'altra parte della transazione (persona fisica) o un dirigente di tale parte (nel caso in cui sia una persona giuridica).
- 2) Nel caso di risposta affermativa, se l'organo giurisdizionale investito della causa debba procedere ad un esame approfondito delle circostanze del caso per quanto attiene alla reale influenza della persona fisica di cui si tratta sulla persona giuridica.

⁽¹⁾ GU L 253, pag. 1.⁽²⁾ GU L 302, pag. 1.

Impugnazione proposta il 23 settembre 2014 dalla National Iranian Oil Company avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-578/12, National Iranian Oil Company/ Consiglio**(Causa C-440/14 P)**

(2014/C 421/33)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* National Iranian Oil Company (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)*Altre parti nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea